

ziare la disciplina del patrocinio in situazioni di conflitto d'interesse fra enti a patrocinio autorizzato e Regioni, regolamentandolo in base al tipo di rappresentanza e difesa utilizzata da queste ultime, ben avrebbe potuto e dovuto farlo espressamente, atteso che ambedue le categorie di patrocinio (facoltativo e necessario) erano presenti nell'ordinamento nel momento in cui si è legiferato sul suddetto conflitto di interesse.

Pertanto - in mancanza tanto di un riferimento testuale, quanto di un fondamento costituzionale nonché di un sicuro indice dell'intenzione del legislatore di circoscrivere l'esclusione del patrocinio degli enti ai soli casi di conflitto con le Regioni a patrocinio obbligatorio - si ritiene che la correttezza dell'interpretazione dell'art. 43 comma 3 prospettata da codesta Avvocatura rimanga quanto meno dubbia.

In ragione di tale incertezza, è senz'altro preferibile, in situazioni di conflitto di interesse fra un ente a patrocinio autorizzato ed una qualsiasi Regione, indipendentemente dal tipo di patrocinio di cui fruisce la Regione stessa e ferma restando la necessità di valorizzare il ruolo di mediazione dell'Avvocatura per la composizione del conflitto, declinare comunque il patrocinio dell'ente, onde non esporlo alle conseguenze che deriverebbero dal difetto di rappresentanza processuale. Ciò, del resto, è quanto opportunamente praticato dall'Avvocatura distrettuale in indirizzo nel caso di specie che ha suscitato il quesito.

Le considerazioni esposte sopra inducono altresì a ritenere non necessaria la sollecitazione di un intervento normativo nel senso prospettato dall'Avvocatura in indirizzo.

Sulla questione è stato sentito, nella seduta dell'8 giugno 2012, il Comitato Consultivo, che si è espresso in conformità.

In materia di adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici).

(Parere prot. 262536 del 2 luglio 2012, AL 37612/10, dott. DORIAN DE FEIS)

Con la nota in riscontro, codesta Agenzia ha richiesto alla Scrivente un parere in ordine alle seguenti questioni:

1) Se, in relazione al disposto di cui all'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici), ai sensi del quale *“tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7,*

comma 4, lettera c) e comma 5”, sia necessaria, ai fini della nascita dell’obbligo, in capo alla Pubblica Amministrazione appaltante, di svolgere l’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, apposita istanza, da parte della impresa affidataria del servizio, di adeguamento dei corrispettivi, ovvero se l’istruttoria di cui al citato art. 115 debba essere avviata d’ufficio dalla stazione appaltante.

2) Se sia legittimo prevedere nel contratto specifiche modalità di presentazione dell’istanza.

3) Se possa considerarsi legittima l’istanza di adeguamento dei corrispettivi presentata dall’impresa affidataria del servizio successivamente alla scadenza del contratto o, comunque, con riferimento a prestazioni già eseguite.

4) Se sia corretto il calcolo dell’adeguamento operato sulla base del c.d. indice F.O.I., in caso di mancata pubblicazione, da parte dell’I.STAT., dei dati relativi all’andamento dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquistati dalle Pubbliche Amministrazioni.

5) Se l’adeguamento dei prezzi vada calcolato facendo decorrere il relativo intervallo inflazionistico dalla stipula del contratto ovvero dalla presentazione dell’offerta e, nel primo caso, se il termine finale di tale intervallo debba coincidere con il mese in cui è stata presentata l’istanza o con quello in cui è avvenuta la stipula del contratto.

Attesa la rilevanza generale delle questioni prospettate, questa Avvocatura ha provveduto ad acquisire la posizione dell’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

1) Con riferimento al primo quesito, si osserva quanto segue.

Come noto, in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, l’ordinamento prevede che i contratti ad esecuzione periodica e continuativa debbano contenere obbligatoriamente una clausola di revisione periodica del prezzo.

È, altresì, stabilito che la revisione sia il risultato di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili sulla base dei dati raccolti e resi pubblici, semestralmente, dall’I.STAT. ed, annualmente, dall’Osservatorio dei contratti pubblici (art. 115 del decreto legislativo cit., che, sul punto, ha recepito il contenuto dell’art. 6, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

Come ricordato da codesta Agenzia, la natura imperativa della norma determina la nullità delle clausole contrattuali difformi e l’inserimento automatico della clausola revisionale nei contratti ad esecuzione continuativa e periodica (artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile; cfr., sul punto, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2009, n. 6709; Consiglio Stato, Sez. V, 20 agosto 2008, n. 3994; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 2 aprile 2009, n. 3571).

La disposizione in commento ha inteso introdurre il principio della automatica revisione dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione continuata o periodica, anche a prescindere da una espressa previsione di tale riconosci-

mento nello specifico regolamento contrattuale, al fine di tutelare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori non subisca, col tempo, una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata, con conseguente incapacità dell'impresa appaltatrice di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni, e per assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, in modo da mantenere inalterato il c.d. *sinallagma* contrattuale, che potrebbe essere compromesso dalla durata del contratto e dalla modifica dell'andamento dei prezzi che nel frattempo dovesse verificarsi.

La previsione di un meccanismo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica dimostra, quindi, che la legge ha inteso munire i contratti di forniture e servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un "nuovo" corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto riferito alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale di riferimento, con beneficio di entrambi i contraenti, poiché l'appaltatore vede ridotta, anche se non eliminata, l'alea propria dei contratti di durata, e la stazione appaltante vede diminuito il pericolo di un peggioramento di una prestazione divenuta onerosa.

Premesso quanto sopra, è di indubbia rilevanza stabilire se sia necessaria, al fine di ottenere la revisione del prezzo del contratto, un'apposita istanza dell'impresa interessata, ovvero se la stazione appaltante debba procedere d'ufficio, qualora ravvisi l'esistenza dei presupposti onde pervenire all'adeguamento del prezzo.

Infatti, se si afferma che l'obbligo di provvedere alla revisione dei prezzi da parte dell'Amministrazione appaltante sorga solo in seguito ad una specifica istanza di parte volta al riconoscimento del compenso revisionale, mancando la dimostrazione di tale presupposto, l'impresa affidataria del servizio non potrà in alcun caso agire in giudizio al fine di ottenere l'adeguamento del prezzo.

Sul punto, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha affermato, testualmente, quanto segue: *"trattandosi di diritto che ha titolo direttamente dalla legge, il diritto alla revisione dei prezzi sussiste in capo all'appaltatore prima, e indipendentemente, dalla istanza rivolta all'amministrazione, istanza che ne costituisce semplicemente la modalità di esercizio. Alla luce di tale considerazione, si deve ritenere che l'amministrazione possa procedere all'istruttoria di cui all'art. 115 anche in assenza dell'istanza dell'appaltatore derivando l'obbligo di revisione dei prezzi direttamente dalla norma di legge"*.

L'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, invece, espresso questa posizione: *"con riferimento al primo ed al secondo quesito, le modalità di presentazione dell'istanza di revisione da parte dell'appaltatore, in assenza di specifiche disposizioni fissate al riguardo, sembra possano essere fissate a livello contrattuale, sempre che non risultino parti-*

colarmente gravose per l'esecutore del contratto".

Preso atto della posizione assunta dalle Amministrazioni interpellate, la Scrivente ritiene debba distinguersi a seconda che la variazione dei costi sostenuti dall'impresa appaltatrice sia in aumento ovvero in diminuzione.

Qualora si registri un aumento dei costi dei fattori della produzione idonei ad incidere sulla percentuale di utile originariamente stimata dall'impresa, si ritiene che l'attivazione del procedimento amministrativo nel quale svolgere l'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale non possa che conseguire, necessariamente, ad istanza del soggetto interessato a mantenere inalterato il c.d. *sinallagma* contrattuale, ovvero l'impresa affidataria del servizio (sul punto, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, 1° luglio 2008, n. 6506).

Nella diversa ipotesi in cui si registri una diminuzione dei costi sostenuti dall'impresa appaltatrice per l'esecuzione della prestazione, poiché in tal caso a beneficiare dell'istituto della revisione dei prezzi sarà la stessa stazione appaltante, la procedura potrà essere avviata d'ufficio dall'Amministrazione (cfr., in tal senso, il punto 2.7 della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2005, n. 871, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2005, n. 186).

In tal caso, il responsabile del procedimento dovrà accertare, con proprio provvedimento, il credito dell'Amministrazione appaltante e procedere ad eventuali recuperi.

2) Con riguardo al secondo quesito, si osserva che la più recente giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittima la clausola, apposta nel capitolato di oneri e di servizio, che specifichi le modalità di presentazione della suddetta istanza (sia relativamente alla tempistica - nel caso di specie, entro la scadenza di ogni periodo contrattuale annuale - sia quanto alle modalità di spedizione dell'istanza, ad esempio esigendo il mezzo della raccomandata con ricevuta di ritorno), in quanto risponde alla ragionevole e concreta esigenza di certezza della Pubblica Amministrazione senza incidere in alcun modo sulla consistenza del diritto dell'impresa, determinandone unicamente una modalità di esercizio.

Sul punto, si è significativamente affermato che *"escludere che l'Amministrazione possa disciplinare i tempi e le forme richiesti per l'esercizio del diritto in parola, peraltro nella consapevolezza e con il consenso della controparte privata (dotata peraltro di specifica competenza, data la sua qualità di "imprenditore"), significherebbe porre un limite alla volontà contrattuale da un lato privo di concrete giustificazioni, anche nella prospettiva dell'interesse pubblico, e, dall'altro lato, inutilmente penalizzante per le esigenze della stazione appaltante"* (sul punto, T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III, 15 ottobre 2009, n. 2299, confermata da Consiglio di Stato, Sez. V, 6 ottobre 2010, n. 7331).

Conclusivamente, appare del tutto legittima, in conformità al citato orientamento giurisprudenziale, la clausola del capitolato di oneri di servizio che

preveda che l'istanza di adeguamento dei corrispettivi *ex art.* 115 del Codice dei contratti pubblici, da parte dell'impresa che vi abbia interesse, sia trasmessa alla stazione appaltante a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con possibilità, da parte della stazione appaltante medesima, di prevedere un termine di decadenza (convenzionale) entro il quale la suddetta istanza possa essere presentata, purché tale termine non renda eccessivamente difficile od oneroso, all'impresa affidataria, l'esercizio del diritto in parola, secondo quanto statuito dall'art. 2965 c.c.

Dello stesso tenore le posizioni assunte, sul punto, dalle Amministrazioni interpellate.

In particolare, secondo quanto prospettato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, le modalità di presentazione dell'istanza "*possono essere disciplinate nel contratto, purché le prescrizioni (modi e tempi) ivi indicate non costituiscano delle condizioni decadenziali*".

3) Con riguardo al terzo quesito prospettato a questo Legale Ufficio, si ritiene che l'istanza di adeguamento dei corrispettivi possa essere presentata, dall'impresa affidataria del servizio, in linea di principio, anche successivamente alla scadenza del contratto, purché entro il termine di prescrizione stabilito per le prestazioni che devono essere rese in modo periodico, e quindi nel termine di prescrizione quinquennale dettato dall'art. 2984, n. 4), del codice civile (Consiglio di Stato, Sez. III, 19 luglio 2011, n. 4362).

Ciò, *in primis*, in quanto, come sopra ricordato, lo scopo primario dell'istituto disciplinato dall'art. 115 del c.d. Codice dei contratti pubblici è individuato anche nel rendere attuale, nell'interesse dell'appaltatore, il prezzo contrattuale in base al variare del costo della vita, qualora quest'ultimo superi un certo limite di tollerabilità, perseguendo, pertanto, la finalità di assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, in modo da mantenere inalterato il c.d. *sinallagma* contrattuale, che potrebbe essere compromesso dalla durata del contratto e dalla modifica dell'andamento dei prezzi che nel frattempo dovesse verificarsi.

La richiesta di revisione potrà, pertanto, essere formulata dalla parte interessata anche dopo la scadenza del contratto, allorquando la variazione in aumento dei costi sostenuti dall'impresa per il corretto espletamento della prestazione sia avvenuta durante la vigenza del contratto (secondo quanto chiarito da Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008, n. 3994), perché, in tal caso, permane l'esigenza di mantenere inalterato il c.d. *sinallagma* contrattuale.

Nello stesso senso, con riguardo a tale ultimo punto, la posizione espressa dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo il quale "*sembrerebbe che la pretesa alla revisione dei prezzi [successivamente alla scadenza del contratto o, comunque, riferita a prestazioni già eseguite] sia da considerarsi legittima, sulla base delle pronunce di giustizia amministrativa che connotano come diritto soggettivo la suddetta pretesa*".

Conforme è la posizione manifestata dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: *“non può ritenersi decaduto dal diritto alla revisione dei prezzi l’appaltatore che avanzi istanza dopo la scadenza del contratto da cui, secondo costante giurisprudenza, non può neppure farsi derivare l’acquiescenza dell’appaltatore (Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2008, n. 3994; TAR Piemonte Torino, sez. I, 12 maggio 2010, n. 2378)”*.

Come già chiarito, tuttavia, l’istanza di adeguamento dei corrispettivi potrà essere presentata, dall’impresa affidataria del servizio, in linea di principio, anche successivamente alla scadenza del contratto, purché entro il termine di prescrizione stabilito per le prestazioni che devono essere rese in modo periodico, e quindi nel termine di prescrizione quinquennale dettato dall’art. 2984, n. 4), del codice civile.

Ciò in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la natura imperativa della disposizione di cui all’art. 115 del c.d. Codice dei contratti pubblici, tale da imporre l’inserimento della relativa clausola nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa – anche modificando ed integrando, come già osservato, la difforme volontà delle parti ai sensi dell’art. 1339 del codice civile – non conduce a configurare i rispettivi crediti come diritti soggettivi indisponibili, in quanto tali sottratti al regime prescrizione (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15 luglio 2011, n. 4329, il quale ha chiarito che *“... il diritto alla revisione si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo stesso, così come si prescriverebbe il diritto al pagamento del rateo, se questo non venisse pagato, ovvero il diritto all’integrazione, se il rateo venisse pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto. E poiché il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, questo è il termine da applicare anche al diritto di chiedere la revisione”*).

4) Circa il quarto quesito, si ritiene del tutto legittima la revisione dei prezzi d’appalto operata sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. “indice F.O.I.”), mensilmente pubblicato dall’I.STAT., in assenza della pubblicazione, da parte dello stesso I.STAT. o della Sezione Centrale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici (cui l’art. 115 del c.d. Codice dei contratti pubblici demanda l’individuazione dei costi standardizzati per tipo di servizio in relazione a specifiche aree territoriali) della rilevazione ed elaborazione dei costi dei principali beni e servizi acquisiti dalle Pubbliche Amministrazioni, mentre non sembra ammissibile l’utilizzo di diversi criteri (come le tabelle ministeriali sul costo orario di lavoro ovvero i bollettini delle singole associazioni imprenditoriali) e ciò per la fondamentale ragione che la variazione dei costi non deve essere parametrata al variare dei costi nel settore, in quanto la finalità dell’istituto è quella di ancorare il prezzo contrattuale alla soglia qualificata di inflazione.

Con la precisazione, tuttavia, che l’utilizzo del suindicato parametro non

esime la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione tecnico-discrezionale, ma segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2009, n. 3569; Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 maggio 2009, n. 3003; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008, n. 3994; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2008, n. 2786).

In particolare, è stato di recente precisato che l'attività istruttoria della stazione appaltante deve rivolgersi all'accertamento dei "*prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni*", con riferimento specifico all'oggetto del contratto sul quale deve essere operata la revisione del prezzo, e che pertanto, ai fini della determinazione del compenso revisionale, occorre rilevare eventuali variazioni di prezzo incidenti sul compenso con riferimento ad una particolare categoria di consumatori (le Pubbliche Amministrazioni) e ad un oggetto o una tipologia della fornitura o del servizio coincidenti o assimilabili a quello su cui deve essere operata la revisione.

Del tutto conformi, sul punto, i pareri espressi dalle Amministrazioni interpellate.

5) Con riferimento alla quinta ed ultima questione sottoposta all'attenzione della Scrivente, si ritiene che l'adeguamento dei prezzi vada calcolato facendo decorrere il relativo intervallo inflazionistico dalla presentazione dell'offerta, e non dalla stipula del contratto.

Infatti, se la clausola di revisione periodica dei prezzi nei contratti pubblici ha, come già osservato, lo scopo di tenere indenni gli appaltatori della Pubblica Amministrazione da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata, potrebbero indurre l'appaltatore a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi della Pubblica Amministrazione, appare chiaro come la stima dell'appaltatore sulla percentuale di utile derivante dalla esecuzione del contratto venga effettuata, in primo luogo, al momento di presentazione dell'offerta, essendo questo il momento in cui lo stesso valuta i costi da sostenere, e, in base a questi, formula l'offerta stessa.

Ciò risulta avvalorato dall'orientamento dominante della Corte di cassazione, secondo cui "*in tema di revisione dei prezzi di appalto di opera pubblica, i prezzi correnti durante l'esecuzione dell'opera vanno confrontati con quelli correnti alla data di presentazione dell'offerta; pertanto, deve farsi riferimento non già alla tabella nota alla data dell'offerta e riguardante prezzi correnti in un periodo anteriore, bensì alla tabella che riproduce i prezzi relativi al momento in cui l'offerta è stata effettuata, ancorché tale tabella sia stata redatta e resa pubblica solo successivamente*" (cfr., *ex multis* ed a mero

titolo esemplificativo, Corte di cassazione, I Sezione Civile, 25 febbraio 2004, n. 3726; Corte di cassazione, I Sezione Civile, 11 marzo 1995, n. 2822; cfr., altresì, Commissione ministeriale ricorsi prezzi opere pubbliche del 9 luglio 2002: “*Ai fini del calcolo del compenso revisionale, il momento di riferimento iniziale continua ad essere la data dell’offerta allorché il sistema di aggiudicazione prescelto non prevede come atto terminale del procedimento l’aggiudicazione oppure quando sono intercorsi più di sei mesi tra l’offerta e l’aggiudicazione*”).

Tale impostazione sembra coerente, peraltro, con quanto statuito dal Consiglio di Stato, il quale ha affermato che “*scopo primario della disposizione ex art. 6, co. 4, l. 537/1993, come modificato dall’art. 44 l. 724/1994, confermata dall’art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è chiaramente quello di tutelare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni*” (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2009, n. 6709; negli stessi termini, cfr. T.A.R. Puglia, Lecce Sez. II, 9 febbraio 2012, n. 262).

Anche se soltanto incidentalmente, il Supremo Consesso della Giustizia amministrativa fa riferimento a scostamenti di costi che possano verificarsi tra il momento in cui l’impresa affidataria del servizio abbia formulato l’offerta alla stazione appaltante (essendo questo il momento in cui la stessa valuta i costi da sostenere, ed in base a questa formula l’offerta stessa) e la fase successiva, nella quale le prestazioni (periodiche o continuative) vengano in concreto eseguite.

Sembra pertanto, sia per ragioni sistematiche e di ordine logico, sia per motivi di opportunità - in relazione al citato orientamento giurisprudenziale - valutare l’eventuale innalzamento dei costi che l’impresa deve sostenere ai fini dell’espletamento del servizio dal momento della formulazione dell’offerta e non da quello - successivo - della stipula del contratto.

Infine, per ciò che concerne la determinazione dell’intervallo temporale su cui calcolare la revisione, si rappresenta che la giurisprudenza amministrativa ha affermato il diritto dell’appaltatore al compenso revisionale a partire dalla scadenza del primo anno di contratto, in quanto, pur in assenza di una espressa indicazione normativa al riguardo, i contratti pubblici ad esecuzione continuata o periodica vengono stipulati per più annualità, per cui la revisione va calcolata al termine di ogni anno contrattuale (cfr., *ex multis*, T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, 29 novembre 2007, n. 4111; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *quater*, 2 aprile 2009, n. 3579; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III *quater*, 2 marzo 2010, n. 3247).

Il presente parere è stato sottoposto all’esame del Comitato Consultivo

di cui all'art. 26 della legge 3 aprile 1979, n. 103, nella seduta del 15 giugno 2012, il quale si è espresso in conformità.

Competenza Ente Parco Nazionale alla acquisizione gratuita dell'area di sedime conseguente all'inottemperanza dell'ordine di riduzione in pristino emesso dallo stesso ente.

(Parere prot. 296245/6 del 21 luglio 2012, AL 47802/11, avv. PAOLO MARCHINI)

L'Avvocatura in indirizzo riferisce che l'Ente Parco Nazionale del Cilento - Vallo di Diano ha richiesto un parere in relazione alla disciplina dell'acquisizione gratuita dell'area di sedime conseguente all'inottemperanza dell'ordine di riduzione in pristino di opere edilizie abusivamente costruite nell'area del Parco.

Più precisamente, si interroga la scrivente Avvocatura Generale sulla possibilità per l'Ente Parco di acquisire tale area, come avvenuto in precedenti casi (1), in virtù del potere di vigilanza sulla conformità degli interventi eseguiti all'interno delle aree la cui salvaguardia gli è attribuita, o se l'acquisizione spetti di diritto al patrimonio comunale.

A parere della Avvocatura Distrettuale la competenza dominicale spetterebbe al Comune alla stregua dell'art. 31, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 (c.d. "testo unico edilizia").

È convinzione di questo G.U. che, nelle ipotesi in cui ricorrano le condizioni per l'acquisizione gratuita dell'area per effetto delle violazioni edilizie accertate, ai sensi del citato art. 31, la titolarità spetti all'Ente Parco Nazionale, alla stregua dell'evoluto quadro normativo di settore che si va ad illustrare.

§ 1. L'art. 7, comma 6 della legge n. 47 del 1985 ante testo unico sull'edilizia.

La legge 28 febbraio 1985 n. 47 recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1985, n. 53, S.O., riproduce la disposizione contenuta nell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che prevedeva la acquisizione in proprietà dell'area, quale sanzione di secondo grado, nel caso di interventi eseguiti in assenza di permessi di costruire, di totale difformità o con variazioni essenziali e di inottemperanza al-

(1) L'Ente allega la propria ordinanza n. 60/2011, con cui è stata disposta l'acquisizione gratuita in proprio favore di opere abusive costruite sul territorio del Parco. Tale ordinanza tuttavia, nel dispositivo, richiama non già l'art. 31, comma 6, DPR 380/2001, norma che disciplina i casi in cui l'acquisizione spetta ad enti diversi dal Comune, bensì il comma 3 del medesimo articolo, relativo ai casi di acquisizione del bene e dell'area di sedime al patrimonio comunale.